



Associazione di Viterbo e Civitavecchia

### INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

- introdotta dalla L. 124/2017, così come modificata dal DL 34/2019 (c.d. DL "Crescita") -

L'art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

La norma è stata successivamente integrata dall'art. 12-ter co. 1 del DL 4.10.2018 n. 113 (conv. L. 1.12.2018 n. 132) (c.d. decreto "sicurezza") e dall'art. 3-*quater* co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12) (c.d. decreto "semplificazioni").

I destinatari degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 sono sia gli enti non commerciali che le imprese.

Per le imprese, occorre distinguere tra quelle tenute alla redazione della Nota integrativa e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo.

La norma stabilisce, che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, **o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza "entro il 30 giugno di ogni anno"**.

Ai fini che interessano questo adempimento, di evidenza che per imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa, devono intendersi anche le società di persone e imprese individuali.

Si riporta un riepilogo dell'ambito soggettivo dell'obbligo informativo:

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione	Termine per l'adempimento
Associazioni di protezione ambientale Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni (co. 125)	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri	Erogazioni pubbliche (co. 125)	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
	Elenco dei soggetti a cui	Sui propri siti	Trimestralmente

	sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (co. 125-sexies)	Internet o portali digitali	
Imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	In sede di redazione del bilancio
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Su propri siti Internet o <u>sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza</u>	Entro il 30 giugno

#### AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*”.

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “*effettivamente erogati*”.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della legge, le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà aziendale.

Tra le **sovvenzioni** e i **contributi** andranno sicuramente incluse tutte le **erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni** e dagli altri soggetti richiamati dalla norma. Andranno pertanto sicuramente

- **contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti** (ES. bando INAIL) e/o **in conto interessi**
- **quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini**
- **contributi ricevuti a vario titolo dalle camere di commercio**
- **somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole.**
- **Contributo GSE**

Gli esempi forniti sono da considerare ovviamente indicativi e non esaustivi, in quanto infinite sono le tipologie di erogazioni che potrebbero rientrare nel concetto di “**sovvenzioni e contributi**”.

## INFORMAZIONI RILEVANTI E MODALITÀ ESPOSITIVE

La circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019, ha consigliato, seppur in riferimento agli enti del Terzo settore, di pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

## LIMITE DI VALORE CHE ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai co. 125 e 125-*bis* non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato (art. 1 co. 127 della L. 124/2017).

Conseguentemente, l'obbligo di informazione sussiste laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro. In tal caso, vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

## DECORRENZA

Con specifico riferimento alle imprese, la Relazione illustrativa e tecnica ha precisato che l'obbligo informativo deve essere adempiuto per la prima volta:

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019;
- per le imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro e non oltre il 30.6.2020.

In entrambi i casi i contributi da indicare sono quelli **ricevuti dall'azienda nell'anno 2019** ai fini della rendicontazione, occorre applicare il **criterio di cassa**.

## REGIME SANZIONATORIO

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai co. 125 e 125-*bis* (facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) comporta **una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti** con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti**.

## Nota a cura di

Emiliano Brizi, Responsabile dell'Area Fiscale e Tributaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia